STATUTO
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“Guglielmo Marconi”
ROVERETO

Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell’istituzione
Art. 1: *Denominazione e stemma dell’istituzione scolastica*
Art. 2: *Autonomia dell’istituzione*
Art. 3: *Principi generali dell’istituzione*
Art. 4: Criteri di organizzazione

Capo II: Organi dell’istituzione autonoma
Art 5: *Organi dell’istituzione*
Art 6: *Composizione, durata, individuazione e nomina del consiglio dell’istituzione*
Art 7: *Funzioni del consiglio dell’istituzione*
Art 8: *Funzioni del dirigente dell’istituzione*
Art 9: *Composizione del collegio dei docenti*
Art 10: *Funzioni del collegio dei docenti*
Art 11: *Composizione del consiglio di classe*
Art 12: *Funzioni del consiglio di classe*
Art 13: *Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione*
Art 14: *Funzioni del nucleo interno di valutazione*
Art 15: *Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti*
Art. 16: *Consulta degli studenti*
Art. 17: *Consulta dei genitori*
Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione
Art 18: *Contenuti del progetto d’istituto*

Art 19: A*pprovazione e durata del progetto d'istituto*
Art 20: *Carta dei servizi*
Art 21: *Contenuti del regolamento interno*
Art 22: *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti*
Art 23: *Diritti fondamentali degli studenti*
Art 24: *Doveri fondamentali degli studenti*
Art 25: *Mancanze disciplinari e relative sanzioni*
Art 26*: Modalità di approvazione dei regolamenti*
Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria
Art 27: *Bilancio di previsione e conto consuntivo*
Capo V: Partecipazione all'attività dell'istituzione
Art 28: *Diritto di riunione e di assemblea*
Art 29: *Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico*
Capo VI: Rapporti con il territorio
Art 30: *Partecipazione a progetti e iniziative*
Art 31: *Modalità di partecipazione*
Capo VII: Norme finali
Art 32: *Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto*

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1

Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica

1. Questo è lo **Statuto** dell'istituzione scolastica denominata Istituto Tecnico Industriale e intitolata a "GUGLIELMO MARCONI", che ha sede Rovereto, via P. F. Monti n° 1.

2. L'istituzione scolastica è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento, costituito come segue:

Art. 2

Autonomia dell'istituzione

1. L’istituzione scolastica, di seguito indicata con il termine “istituzione”, è nell’ambito del sistema educativo provinciale, ente dotato di personalità giuridica : e dell’autonomia sancita dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 *(Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)* declina l’autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.

2. L’istituzione provvede alla definizione e all’attuazione dell’offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 3

Principi generali dell’istituzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull’ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l’istituzione si informa ai seguenti principi generali:

a) assumere la persona come valore fondamentale per l’espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni;

b)rispettare e tenere conto dei principi costituzionali riguardanti l’istruzione e in particolare dei seguenti: la scuola è aperta a tutti; i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto a raggiungere i gradi più elevati degli studi.

c) curare l’accoglienza degli studenti più deboli.

Art. 4

Criteri di organizzazione

1. L’istituzione provvede all’erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell’istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti, considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l’istituzione interagisce;

b) differenziazione dell’offerta formativa in relazione alle scelte educative dell’istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;

c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell’istituzione e nell’ottica della più ampia condivisione del progetto d’istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;

d) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un’ottica di condivisione del

progetto di sviluppo della comunità a cui l’istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l’arco della vita;

e) programmazione dell’attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;

f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto d’istituto e nell’ottica dell’apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;

g) informazione e comunicazione sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l’esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita dell’istituzione da parte di tutta la comunità;

h) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità.

Capo II
Organi dell’istituzione autonoma

Art. 5

Organi dell’istituzione

1. Gli organi dell’istituzione sono:

a) il consiglio dell’istituzione;

b) il dirigente dell’istituzione;

c) il collegio dei docenti;

d) il consiglio di classe;

e) il nucleo interno di valutazione;

f) il revisore dei conti.

2. Presso l’istituzione sono altresì istituite la consulta dei genitori ai sensi dell’articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006, nonché la consulta degli studenti ai sensi dall’articolo 28 della medesima legge provinciale.

3. Il consiglio dell’istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l’organizzazione ottimale dell’istituzione.

Art. 6

Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell’istituzione

1. Il consiglio dell’istituzione è composto da 19 membri così suddivisi:

a) il dirigente dell’istituzione;

b) 8 rappresentanti dei docenti;

c) 4 rappresentanti dei genitori;

d) 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;

e) 4 rappresentanti degli studenti.

2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.

3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 *(Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)*.

4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.

5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.

6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.

7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio dell' istituzione, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti, rappresentanti del territorio e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

8. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

9. Il presidente è eletto dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 7

Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

a) lo statuto;

b) il regolamento interno;

c) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;

d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;

e) il progetto d'istituto;

f) la carta dei servizi;

g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;

h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;

i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;

j) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;

k) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

Art. 8

Funzioni del dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:

a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;

b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della gestione stessa;

c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;

d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;

e) elabora annualmente il piano attività del progetto d'Istituto, sottoposto poi alla delibera del collegio docenti;

f) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

3. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.

4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità, nonché il numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi della normativa vigente. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

5. Il dirigente presenta almeno 2 volte all'anno al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.

2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti.

3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

Art 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:

a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;

b) la programmazione generale dell'attività didattico - educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'istituzione;

c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;

d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;

e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 11

Composizione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e da quelli degli studenti.

2. Fanno parte del Consiglio di classe n. 2 rappresentanti dei genitori e n. 2 rappresentanti degli studenti. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.

3. I componenti del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro 60 giorni dall'inizio delle lezioni; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.

4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti, rappresentanti del territorio e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione, o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico - educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12

Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.

2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali. Le proposte di voto per le votazioni finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche,sentiti gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche..

3. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno.

Art. 13

Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 27, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006 e dura in carica 3 anni. Il numero complessivo dei componenti è di *7 membri*: il Dirigente con funzione di presidente, 2 appartenenti alla componente docenti, 1 a quella dei genitori, 1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e *2 agli studenti* (Delibera 26 - Consiglio dell'Isitituzione scolastica del 23 aprile 2013).

2. I membri della componente docente sono designati dal collegio dei docenti tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; i membri delle altre componenti dalle componenti stesse, tenendo conto dei profili di competenza.

3. Tutti i membri del nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell'organo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 15 giorni dalla comunicazione la componente competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.

4. Il funzionamento del nucleo è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'articolo 21.

Art. 14

Funzioni del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d'istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell'istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.

2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d'istituto.

3. Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare il raggiungimento degli obiettivi del Progetto d' Istituto nonché l'efficacia e l'efficienza del servizio educativo; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale di valutazione e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.

Art. 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 16

Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti è costituita con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell'istituzione e in particolare di:

a) assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti dell'istituzione attraverso la pratica del confronto;

b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, di discuterle e formulare proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;

c) formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio e dal dirigente dell'istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione medesima.

2. La consulta degli studenti è composta da:

a) i rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe;

b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione;

c) i rappresentanti degli studenti dell'istituzione nella consulta provinciale.

3. La consulta degli studenti è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.

5. Le riunioni della consulta degli studenti si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni. L'istituzione mette a disposizione della consulta degli studenti i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Art. 17

Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:

a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;

b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;

c) formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio e dal dirigente dell'istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione medesima.

d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.

2. La consulta dei genitori è composta da:

a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;

b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;

c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 28, che ne facciano richiesta, in numero di 1 per ciascuna associazione.

3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'articolo 21.

5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III
Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 18

Contenuti del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

2. Il progetto d'istituto contiene, in particolare:

a) la valutazione del contesto sociale, economico, storico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;

b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati, anche con riguardo alla presenza di minoranze linguistiche;

c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;

d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curricolo, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;

e) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;

f) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'istituzione;

g) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;

h) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;

i) I criteri generali per un effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita dell'istituzione, oltre a quelle già previste istituzionalmente;

j) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;

k) gli obiettivi, i criteri per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Art 19

Approvazione e durata del progetto d’istituto

1. Il progetto d’istituto è adottato dal Consiglio dell’istituzione nel rispetto del presente statuto.

2. All’ elaborazione del progetto d’istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un’ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell’istituzione. In particolare, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d’istituto e la sottopone all’approvazione del consiglio dell’istituzione; tale approvazione avviene con l’adozione del progetto d’istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori e di quella degli studenti.

3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il consiglio dell’istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione, avuto riguardo in particolare alla presenza di minoranze linguistiche.

4. Il progetto d’istituto, di durata pari a 3 anni scolastici, ed aggiornabile annualmente, è approvato dal consiglio dell’istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il 31/10 in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell’iscrizione e l’applicazione dall’anno scolastico successivo. In ogni caso, fino all’approvazione del nuovo progetto rimane in vigore quello precedente.

5. Il progetto d’istituto è pubblicato all’albo dell’istituzione, consegnato alle famiglie , che ne facciano richiesta, e opportunamente diffuso anche attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 20

Carta dei servizi

1. Entro un anno dall’adozione dello statuto, il consiglio dell’istituzione approva la carta dei servizi dell’istituzione quale documento che esplicita i diritti dell’utente in relazione all’organizzazione e all’erogazione dei servizi garantiti dall’istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all’offerta formativa.

2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:

a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;

b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall’istituzione;

c) i servizi offerti agli studenti in relazione all’utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell’istituzione;

d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;

e) i servizi amministrativi ;

f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;

g) le modalità e i tempi per l’informazione alle famiglie;

h) le procedure per i reclami;

i) i tempi di risposta all’utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze e reclami;

3. La carta dei servizi è predisposta dal consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere delle varie componenti dell'istituzione.

4. La carta dei servizi è resa pubblica con le seguenti modalità: con affissione all'albo, con inserimento nel sito internet, e con la consegna ai genitori che ne facciano richiesta.

Art. 21

Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti, e in particolare stabilisce:

a) gli orari dell'attività scolastica;

b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;

c) i rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;

d) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;

e) il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;

f) i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali i viaggi di istruzione e le visite guidate, gli scambi e gli stage formativi;

g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;

h) i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;

i) il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;

j) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta

2. Il regolamento interno inoltre provvede a definire le modalità:

a) di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;

b) per l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;

c) di convocazione e di svolgimento delle sedute.

d) di funzionamento della consulta dei genitori e della consulta degli studenti, nonché del nucleo interno di valutazione;

e) per la pubblicità degli atti.

Art. 22

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.

2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento, i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 23

Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:

a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;

b) ad una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curricolo maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;

c) ad essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte e, in generale, a tutto ciò per cui egli può avere interesse;

d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;

e) di assemblea, di riunione e di associazione nell'ambito della normativa vigente;

f) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;

g) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 24

Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:

a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività e una partecipazione assidua e proficua;

b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;

c) al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;

d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;

e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione e le disposizioni fissate dal Dirigente;

f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;

g) a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 25

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;

b) la responsabilità disciplinare è personale;

c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;

d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:

a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione;

b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;

c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;

d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

Art. 26

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell’istituzione entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento interno e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.

2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell’istituzione, il consiglio dell’istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea, la consulta dei genitori, e la consulta degli studenti.

3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell’istituzione, il consiglio dell’istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti, della consulta dei genitori e della consulta degli studenti.

Capo IV
Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 27

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell’istituzione e per l’attuazione del progetto d’istituto.

2. Il consiglio dell’istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il dirigente dell’istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d’istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell’istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell’istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate.

Capo V
Partecipazione all’attività dell’istituzione

Art. 28

Diritto di riunione e di assemblea

1. L’istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell’istituzione.

2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell’istituzione e riconoscendo che l’esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l’istituzione può riconoscere le associazioni che rispettino quanto previsto dal comma 3.

3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell’istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell’associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell’istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti e dell’impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.

4. L’istituzione favorisce l’attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed eventualmente altre risorse in relazione alle attività svolte dall’associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 29

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l’istituzione mette a disposizione, fuori dall’orario del servizio scolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

2. Al fine dell’applicazione del comma 1, l’istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 108, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l’ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l’eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell’istituzione.

Capo VI
Rapporti con il territorio

Art 30

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L’istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L’istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell’ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza

della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione. A tal fine l'istituzione favorisce la partecipazione a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa.

Art. 31

Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 30, comma 2, l'istituzione:

a) favorisce l'adesione o la promozione della costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;

b) favorisce l'attivazione di forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;

c) favorisce la promozione o adesione a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006;

2. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

3. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

Capo VII
Norme finali

Art. 32

Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.

2. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.

3. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.